DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGITTIMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 10

Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome

Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi da esse desumibili costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Versione in vigore dal 17 luglio 1993, non più in vigore dal 16 settembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di legittimita' dell'azione amministrativa
Estremi	Decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-legittimita-dell-azione-amministrativa-1993/art-10-applicazione-alle-regioni-a-statuto-speciale-ed-alle-province-autonome/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it